

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/170 DELLA COMMISSIONE**del 2 febbraio 2018****relativa alle specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l'analisi di dati al fine di monitorare e valutare il funzionamento della rete EURES****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589, gli Stati membri provvedono a che siano in atto procedure per la raccolta di dati sulle attività di EURES svolte a livello nazionale.
- (2) Per misurare i risultati e le attività della rete EURES in maniera accurata e coerente è necessario istituire un quadro procedurale e concettuale comune, nonché definire gli indicatori e stabilire i dati minimi che devono essere raccolti.
- (3) Il quadro procedurale e concettuale dovrebbe contribuire alla valutazione dei progressi compiuti in rapporto agli obiettivi fissati per la rete EURES a norma del regolamento (UE) 2016/589.
- (4) Per misurare i risultati della rete EURES in maniera completa e consentire una valutazione ottimale del suo funzionamento, il quadro dovrebbe includere altre due dimensioni, oltre alle tre previste in materia di servizi di sostegno per i singoli lavoratori e i datori di lavoro dall'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589 (informazioni e orientamenti, risultati in termini di occupazione e soddisfazione dei clienti). In queste due ulteriori dimensioni dell'attività di EURES rientrano le attività di sostegno orizzontale, come le attività di formazione, comunicazione, cooperazione e sensibilizzazione, quali eventi finalizzati alla ricerca di personale e sforzi volti a garantire la trasparenza delle informazioni nel mercato del lavoro. L'integrazione di queste due ulteriori dimensioni nel sistema di misurazione dei risultati di EURES consente di soddisfare numerosi obblighi di informazione del regolamento (UE) 2016/589 e rende tale sistema compatibile con altri meccanismi di comunicazione indicati nello stesso regolamento. Pertanto, ottimizzando i benefici potenziali per la rete EURES, tale integrazione può contribuire a ridurre gli oneri di comunicazione degli Stati membri.
- (5) Per favorire la raccolta e l'analisi di dati ed evitare la duplicazione del lavoro il quadro dovrebbe basarsi sulle prassi esistenti negli Stati membri, in particolare nell'ambito dei servizi pubblici per l'impiego.
- (6) Il quadro dev'essere sufficientemente flessibile per consentire l'uso di fonti di dati o metodi di raccolta alternativi qualora i risultati immediati di attività specifiche, come il reclutamento e il collocamento, siano difficili da misurare direttamente.
- (7) È opportuno sfruttare tutte le potenziali sinergie con le modalità e le procedure per la pianificazione, il monitoraggio e la valutazione annuali delle attività della rete EURES ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/589, in particolare per poter tenere conto dell'analisi della misurazione dei risultati nei successivi programmi di lavoro nazionali.
- (8) Il quadro dovrebbe consentire un'efficace gestione delle attività di EURES a livello nazionale e dell'Unione europea e contribuire a valutare l'opportunità di modifiche strategiche od operative. Dovrebbe inoltre favorire lo sviluppo di una cultura ispirata alla misurazione dei risultati, all'interno della rete EURES, le cui componenti chiave siano l'orientamento ai risultati, l'efficienza in termini di costi e la rendicontazione delle spese.

⁽¹⁾ GUL 107 del 22.4.2016, pag. 1.

- (9) Il quadro dovrebbe servire come strumento per raccogliere dati quantitativi e qualitativi comparabili per misurare le attività di EURES trattate, ma qualsiasi analisi e interpretazione dev'essere svolta in modo accurato tenendo conto dei fattori contestuali a livello nazionale come la situazione del mercato del lavoro, le strutture organizzative e l'approccio generale alla mobilità. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero essere responsabili dell'analisi a livello nazionale.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato EURES,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

1. La presente decisione stabilisce le specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l'analisi di dati al fine di monitorare e valutare il funzionamento della rete EURES - il sistema di misurazione dei risultati di EURES - definendo le dimensioni dei risultati da misurare, gli indicatori dei risultati, le possibili fonti di dati e il processo di raccolta e analisi di dati.
2. Il sistema di misurazione dei risultati di EURES è utilizzato, tra l'altro, per:
 - a) la raccolta, la condivisione e l'analisi congiunta delle informazioni di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/589,
 - b) una riflessione sullo stanziamento delle risorse e sulle priorità di programmazione delle attività di EURES di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/589,
 - c) una riflessione sui modelli aziendali e sull'organizzazione della rete EURES e su altri essenziali contributi alle relazioni sull'attività presentate alle istituzioni dell'UE, nonché alla relazione sulla valutazione ex post di cui rispettivamente all'articolo 33 e all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/589;
3. Ai fini della presente decisione si intende per:
 - a) «dimensioni dei risultati» i seguenti settori delle attività di EURES che devono essere misurati dagli indicatori:
 - 1) informazioni e orientamenti,
 - 2) risultati in termini di occupazione,
 - 3) soddisfazione dei clienti,
 - 4) comunicazione, cooperazione e sensibilizzazione, e
 - 5) sostegno orizzontali;
 - b) «indicatori dei risultati» i seguenti indicatori direttamente correlati all'attività e alla cooperazione EURES nell'ambito della rete:
 - 1) «indicatori chiave» gli indicatori che riguardano le attività di EURES svolte nei singoli Stati membri e concernenti i servizi di sostegno offerti a lavoratori e datori di lavoro ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589,
 - 2) «indicatori di rete» gli indicatori connessi al funzionamento generale della rete EURES tra cui i dati previsti da altre disposizioni del regolamento (UE) 2016/589 e quelli raccolti dall'ufficio europeo di coordinamento;
 - c) «indicatori contestuali» gli indicatori connessi al mercato del lavoro, alle politiche del lavoro e alle strutture organizzative di EURES e che possono essere ottenuti da fonti diverse da quelle soggette al controllo di EURES;
 - d) «contatto» qualsiasi singola interazione che si verifichi tra il personale di membri e partner di EURES e un cliente (lavoratore o datore di lavoro) con mobilità lavorativa intra-UE;
 - e) «evento» qualsiasi occasione programmata organizzata da o con la partecipazione di un membro o di un partner di EURES per fornire informazioni sulla mobilità lavorativa intra-UE o per favorire il reclutamento o il collocamento, quali fiere del lavoro, conferenze e sessioni informative;

- f) «collocamento» il risultato del processo che si conclude con l'accettazione di un'offerta di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2016/589 (sono comprese le opportunità di apprendistato e tirocinio);
- g) «domanda di lavoro» un documento o una serie di documenti che un candidato trasmette a un datore di lavoro o a un servizio per l'impiego per informarli in merito alla propria disponibilità e al proprio desiderio di occupare uno specifico posto di lavoro o una specifica posizione.

Articolo 2

Principi generali

1. Ciascuno Stato membro istituisce un meccanismo per raccogliere i dati indicati nella presente decisione dai rispettivi membri e partner nazionali EURES e da qualsiasi altra fonte che possa fornire i dati necessari.
2. I dati che sono stati raccolti e verificati sono trasmessi all'ufficio europeo di coordinamento utilizzando un modello comune conformemente alle procedure di cui all'articolo 7.
3. Gli Stati membri garantiscono che, qualora i dati non siano prontamente disponibili, vengano utilizzati e debitamente descritti fonti di dati o metodi di raccolta alternativi.
4. Gli Stati membri si adoperano per cooperare al meglio tra loro e con la Commissione, per assicurare la migliore qualità possibile nell'inserimento dei dati e, in particolare, al momento di presentare e analizzare i dati, in modo da segnalare qualsiasi eventuale doppio conteggio individuato.
5. La raccolta dei dati in base al sistema di misurazione dei risultati di EURES è seguita da un'analisi annuale dei dati relativi ai risultati a livello nazionale, in stretta relazione con il ciclo di programmazione annuale delle attività di EURES a livello nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/589. Il sistema di misurazione dei risultati di EURES è utilizzato per individuare i risultati delle attività programmate e svolte nel precedente anno civile, che sono analizzati e utilizzati per lo sviluppo di nuovi programmi di lavoro nazionali per il successivo anno civile.
6. L'analisi dei dati cui si fa riferimento nel paragrafo 5 sostiene la presentazione dei dati raccolti descrivendo le condizioni alle quali i risultati sono stati ottenuti, i limiti esistenti nella metodologia di raccolta dei dati e i limiti inerenti alla capacità dei dati di misurare le attività effettivamente svolte. Ciascuno Stato membro è responsabile dell'analisi dei propri dati e garantisce che questi vengano compresi e presentati nel contesto nazionale adeguato.
7. L'analisi dei dati di cui al paragrafo 5 aiuta a comprendere meglio i dati e i risultati ottenuti nello specifico contesto nazionale. Nel corso del tempo l'analisi dei dati contribuisce inoltre a individuare i punti deboli e i punti di forza dell'attività di EURES nello Stato membro interessato, e pertanto sostiene il monitoraggio, la valutazione e se del caso il processo decisionale in materia di modifiche strategiche ed operative a livello nazionale.
8. La Commissione favorisce il processo di analisi dei singoli Stati membri compilando i dati nazionali, fornendo i totali aggregati dell'UE, condividendo i dati nell'ambito della rete EURES, diffondendo i dati ai sensi dell'articolo 8 e attirando l'attenzione sulle sinergie e sulle questioni comuni.

Articolo 3

Ruoli e responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali

Gli uffici di coordinamento nazionali, nei rispettivi Stati membri, hanno il compito di:

- a) raccogliere i dati dai membri e dai partner di EURES e, se del caso, da altre fonti;
- b) garantire che i dati ricevuti dai membri e dai partner di EURES siano coerenti e soddisfino le norme di qualità concordate tra l'ufficio di coordinamento nazionale e i membri e i partner di EURES interessati;
- c) trasmettere i dati così raccolti e verificati all'ufficio europeo di coordinamento ai sensi dell'articolo 7, utilizzando gli indicatori di cui all'articolo 9;
- d) effettuare l'analisi degli indicatori a livello nazionale;
- e) adottare tutte le misure necessarie e opportune sulla base del risultato di tale analisi.

*Articolo 4***Ruoli e responsabilità dell'ufficio europeo di coordinamento**

1. L'ufficio europeo di coordinamento ha il compito di favorire la raccolta e l'analisi degli indicatori di dati, in particolare:
 - a) istituendo e mantenendo una sezione dedicata sull'Extranet del portale EURES per rendere accessibili agli uffici di coordinamento nazionali:
 - i) la versione elettronica dell'elenco degli indicatori e delle possibili fonti di dati di cui all'articolo 9;
 - ii) il modello per trasmettere i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e qualsiasi informazione collegata sulle modalità di compilazione e di presentazione;
 - iii) gli strumenti, la documentazione e gli orientamenti necessari per lo scambio e l'analisi dei dati;
 - b) favorendo la coerenza nell'applicazione da parte degli Stati membri degli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 2016/589;
 - c) promuovendo lo scambio delle buone prassi;
 - d) individuando le sinergie e le aree di azione comune;
 - e) compilando i dati nazionali per fornire dati aggregati a livello di Unione europea;
 - f) fornendo indicatori a livello europeo e informazioni sui modelli e i flussi della mobilità lavorativa ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/589.
2. L'ufficio europeo di coordinamento condivide i risultati del sistema di misurazione dei risultati di EURES nell'ambito della rete EURES e li diffonde ai sensi dell'articolo 8.

*Articolo 5***Ruoli e responsabilità dei membri e dei partner di EURES**

I membri e i partner di EURES contribuiscono al sistema di misurazione dei risultati di EURES fornendo dati verificati sulle proprie attività nell'ambito delle pertinenti dimensioni dei risultati, utilizzando gli indicatori e la periodicità richiesti dall'ufficio di coordinamento nazionale responsabile.

*Articolo 6***Ruoli e responsabilità del gruppo di coordinamento**

1. Il gruppo di coordinamento monitora attentamente l'applicazione dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/589 e funge da forum per lo scambio di opinioni e migliori prassi al fine di migliorare il funzionamento del sistema di misurazione dei risultati di EURES.
2. Una volta l'anno il gruppo di coordinamento effettua un riesame dell'applicazione della presente decisione. Tale riesame costituirà il contributo del gruppo di coordinamento alle relazioni sull'attività e sulla valutazione ex post a cura della Commissione, ai sensi degli articoli 33 e 35 del regolamento (UE) 2016/589.
3. Qualsiasi modifica degli elenchi, degli strumenti dei modelli, della documentazione e degli orientamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), è concordata con il gruppo di coordinamento prima di poter essere applicata.
4. Il gruppo di coordinamento decide sull'approccio da adottare per diffondere i risultati del sistema di misurazione dei risultati di EURES.

*Articolo 7***Procedure**

1. Salvo quanto diversamente specificato nell'elenco degli indicatori di cui all'articolo 9, gli uffici di coordinamento nazionali trasmettono i dati raccolti in conformità della presente decisione all'ufficio europeo di coordinamento due volte all'anno. I dati sono trasmessi nel mese di agosto per il periodo che va da gennaio a giugno, e nel mese di febbraio per il periodo che va da luglio a dicembre del precedente anno civile.

2. L'analisi dei dati viene effettuata annualmente nei primi tre mesi dell'anno, nell'anno successivo a quello per il quale i dati sono stati raccolti. I risultati dell'analisi vengono presentati insieme alle comunicazioni sull'attuazione delle attività illustrate nel programma di lavoro nazionale di cui all'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2017/1256 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 8

Condivisione e diffusione delle informazioni

1. I dati raccolti e la relativa analisi vengono messi a disposizione degli uffici di coordinamento nazionali nonché dei membri e dei partner di EURES in una sezione dedicata sull'Extranet del portale EURES.
2. L'ufficio europeo di coordinamento utilizza i dati adeguati del sistema di misurazione dei risultati di EURES quale contributo EURES alle relazioni della Commissione sul funzionamento del mercato unico.
3. Ogni ulteriore diffusione dei dati è regolata in base all'approccio in materia concordato dal gruppo di coordinamento.

Articolo 9

Elenco degli indicatori

Gli uffici di coordinamento nazionali raccolgono, analizzano e trasmettono i dati all'ufficio europeo di coordinamento sulla base dell'elenco degli indicatori e delle possibili fonti di dati che figura nell'allegato.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'obbligo di fornire dati in conformità della presente decisione si applica a decorrere dall'anno di riferimento 2018.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1256 della Commissione dell'11 luglio 2017 relativa ai modelli e alle procedure per lo scambio di informazioni sui programmi di lavoro nazionali della rete EURES a livello dell'Unione (GU L 179 del 12.7.2017, pag. 24).

ALLEGATO

ELENCO DEGLI INDICATORI DA UTILIZZARE PER FORNIRE DATI AL SISTEMA DI MISURAZIONE DEI
RISULTATI DI EURES

La versione elettronica di questo elenco e di qualsiasi versione consolidata, modificata successivamente, sarà a disposizione degli uffici di coordinamento nazionali sull'Extranet del portale EURES.

I. Indicatori chiave

1. Domande di lavoro ricevute e trattate

- *Misurazione*: il numero delle domande di lavoro da parte di lavoratori residenti nel paese o di altri paesi, eventualmente disaggregato per genere.

Questo indicatore misura il numero delle domande di lavoro ricevute e trattate dal personale dei membri e dei partner di EURES, e si propone di favorire all'interno dell'UE l'incrocio delle domande e delle offerte di lavoro nonché il collocamento dei singoli lavoratori.

- *Possibili fonti di dati*: membri e partner di EURES, indagini, altri dati amministrativi sulle operazioni, altri dati amministrativi o statistici
- *Dimensione dei risultati*: risultati in termini di occupazione
- *Periodo di raccolta dei dati*: due volte all'anno

2. Offerte di lavoro ricevute e trattate

- *Misurazione*: il numero delle offerte di lavoro da parte di datori di lavoro residenti nel paese o di altri paesi.

Questo indicatore misura il numero delle offerte di lavoro ricevute e trattate dal personale dei membri e dei partner di EURES, e si propone di favorire, all'interno dell'UE, l'incrocio delle domande e delle offerte di lavoro nonché la procedura di reclutamento per singolo datore di lavoro.

- *Possibili fonti di dati*: membri e partner di EURES, indagini, altri dati amministrativi sulle operazioni, altri dati amministrativi o statistici
- *Dimensione dei risultati*: risultati in termini di occupazione
- *Periodo di raccolta dei dati*: due volte all'anno

3. Collocamenti che hanno luogo in seguito ad attività di reclutamento e collocamento

- *Misurazione*: numero delle persone originarie di un paese che trovano lavoro all'estero e delle persone provenienti dall'estero che trovano lavoro in un paese, eventualmente disaggregato per genere.

Questo indicatore misura i risultati, ottenuti mediante attività di reclutamento e collocamento effettuate dalla rete EURES, sulla base del numero di collocamenti realizzati in seguito ai servizi di sostegno offerti dal personale dei membri e dei partner di EURES.

L'indicatore dev'essere analizzato in stretto rapporto con gli indicatori chiave di realizzazione 1 e 2 concernenti il numero delle offerte e delle domande di lavoro rispettivamente trattate e gestite.

Per evitare doppi conteggi nei vari contributi, il numero di collocamenti realizzati mediante progetti mirati di reclutamento transnazionale dovrebbe essere fornito separatamente.

- *Possibili fonti di dati*: membri e partner di EURES, indagini, altri dati amministrativi sulle operazioni, altri dati amministrativi o statistici
- *Dimensione dei risultati*: risultati in termini di occupazione
- *Periodo di raccolta dei dati*: due volte all'anno

4. Informazioni e orientamenti forniti a lavoratori e datori di lavoro

- *Misurazione*:
 - a) numero di singoli contatti con i lavoratori,
 - b) numero di singoli contatti con i datori di lavoro.

Questi indicatori misurano il volume e la natura dell'interazione con il cliente e pertanto l'intensità dei rapporti tra il personale dei membri e dei partner di EURES e i lavoratori e i datori di lavoro.

Per i lavoratori e i datori di lavoro il numero dei singoli contatti dovrebbe essere disaggregato per origine e per argomento discusso: «informazioni generali su EURES», «reclutamento/collocamento», «condizioni di vita e di lavoro/sicurezza sociale/istruzione e formazione» o «attività transfrontaliere».

- *Possibili fonti di dati*: membri e partner di EURES, indagini, altri dati amministrativi sulle operazioni, altri dati amministrativi o statistici
- *Dimensione dei risultati*: informazioni e orientamenti
- *Periodo di raccolta dei dati*: due volte all'anno

5. Soddisfazione dei clienti per quanto riguarda i servizi di sostegno

- *Misurazione*: questo indicatore misura il grado di soddisfazione dei clienti in relazione ai servizi di informazione e orientamento, reclutamento e ricerca di impiego offerti a lavoratori e datori di lavoro dal personale dei membri e dei partner di EURES.
- *Possibili fonti di dati*: membri e partner di EURES, altri dati amministrativi sulle operazioni, indagini svolte dagli uffici di coordinamento nazionali o da membri e partner di EURES
- *Dimensione dei risultati*: soddisfazione dei clienti
- *Periodo di raccolta dei dati*: una volta all'anno

II. Indicatori di rete

1. Attività di formazione per assistere il personale che opera nelle organizzazioni aderenti alla rete EURES

- *Misurazione*:
 - a) numero di persone che hanno già svolto attività propedeutiche alla formazione a livello nazionale su EURES,
 - b) numero di persone che hanno già svolto attività di formazione a livello europeo su EURES.

Questi indicatori misurano l'apprendimento all'interno della rete EURES e l'impegno teso a garantire la qualità richiesta al personale. Le attività propedeutiche alla formazione sono tutte le attività volte a preparare il personale dei membri e dei partner di EURES a erogare servizi di sostegno EURES (ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/589), mentre la formazione a livello europeo riguarda le sessioni di formazione e gli eventi EURES coordinati dall'ufficio europeo di coordinamento (ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589).

- *Possibili fonti di dati*: gli uffici di coordinamento nazionali per le attività propedeutiche alla formazione, l'ufficio europeo di coordinamento per la formazione a livello europeo
- *Dimensione dei risultati*: sostegno orizzontale
- *Periodo di raccolta dei dati*: due volte all'anno

2. Soddisfazione dei clienti per l'assistenza online offerta agli utenti del portale EURES

- *Misurazione*: questo indicatore misura la soddisfazione dei clienti in merito alle richieste trattate dal servizio di assistenza per quanto riguarda il funzionamento tecnico del portale EURES e la comprensione generale della rete EURES e del portale EURES. Tra gli utenti del portale EURES figurano lavoratori, datori di lavoro, uffici di coordinamento nazionali, membri e partner di EURES.
- *Principale fonte di dati indicativa*: ufficio europeo di coordinamento
- *Dimensione dei risultati*: sostegno orizzontale/soddisfazione dei clienti
- *Periodo di raccolta dei dati*: una volta all'anno

3. Risultati dei social media

- *Misurazione*: numero di post, numero di fan/follower, totale degli utenti/impressioni e partecipazione per ciascun canale di social media.

Questi indicatori misurano la presenza della rete EURES sui social media e i risultati ottenuti dai vari canali di social media.

- *Possibili fonti di dati*: membri e partner di EURES, ufficio europeo di coordinamento
- *Dimensione dei risultati*: comunicazione, cooperazione e sensibilizzazione
- *Periodo di raccolta dei dati*: due volte all'anno

4. Offerte di lavoro disponibili, rese pubbliche e pubblicate sul portale EURES dai membri e partner di EURES

- *Misurazione*:

- a) numero totale di offerte di lavoro disponibili presso membri e partner di EURES,
- b) numero totale di offerte di lavoro rese pubbliche da membri e partner di EURES,
- c) numero di offerte di lavoro pubblicate mediante il singolo canale coordinato sul portale EURES.

Questi indicatori misurano il numero di offerte di lavoro pubblicate dai membri di EURES e, se del caso, dai partner di EURES sul portale EURES rispetto al numero di offerte di lavoro rese pubbliche e al numero di offerte di lavoro disponibili presso tali organizzazioni. In linea di principio tutte le offerte di lavoro rese pubbliche dovrebbero essere pubblicate sul portale EURES. Alcune deroghe sono tuttavia possibili, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/589.

- *Possibili fonti di dati*: membri e partner di EURES, ufficio europeo di coordinamento, altri dati amministrativi o statistici
- *Dimensione dei risultati*: comunicazione, cooperazione e sensibilizzazione/risultati in termini di occupazione
- *Periodo di raccolta dei dati*: una volta all'anno

5. Quota di mercato dei membri di EURES e, se del caso, dei partner di EURES sul mercato delle offerte di lavoro a livello nazionale

- *Misurazione*:

- a) numero di offerte di lavoro pubblicate mediante il singolo canale coordinato sul portale EURES,
- b) numero totale di offerte di lavoro a livello di Stato membro.

Questi indicatori mettono a confronto il numero delle offerte di lavoro pubblicate sul portale EURES con il numero totale delle offerte di lavoro disponibili nel paese. Fornisce un'indicazione della parte coperta da EURES all'interno dell'intero mercato del lavoro e della misura in cui EURES apporta trasparenza sul mercato del lavoro.

Gli indicatori riguardano la disposizione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/589.

- *Possibili fonti di dati*: membri e partner di EURES, Eurostat, ufficio europeo di coordinamento, altri dati amministrativi o statistici
- *Dimensione dei risultati*: comunicazione, cooperazione e sensibilizzazione/risultati in termini di occupazione
- *Periodo di raccolta dei dati*: una volta all'anno

6. Eventi frequentati e persone contattate in occasione di tali eventi

- *Misurazione*: questi indicatori forniscono informazioni sul numero di reclutamenti o di eventi informativi cui i membri o i partner di EURES hanno partecipato, nonché sul numero di persone contattate in occasione di tali eventi.
- *Possibili fonti di dati*: membri e partner di EURES, altri dati amministrativi sulle operazioni

- *Dimensione dei risultati*: comunicazione, cooperazione e sensibilizzazione
- *Periodo di raccolta dei dati*: due volte all'anno

7. **Grado di interazione con altri paesi all'interno dell'intera rete**

- *Misurazione*:
 - a) numero di paesi con cui i membri e i partner di EURES hanno cooperato nell'ambito di attività di reclutamento EURES,
 - b) numero di progetti di cooperazione svolti a fini di reclutamento.

Questi indicatori misurano il grado di interazione di rete all'interno di EURES, raccogliendo informazioni sull'incidenza della cooperazione transnazionale tra i membri e i partner di EURES (numero dei progetti di reclutamento con le organizzazioni di altri paesi).

- *Possibili fonti di dati*: membri e partner di EURES, ciclo di programmazione, partenariati transfrontalieri e beneficiari di progetti di programmi di mobilità mirati
- *Dimensione dei risultati*: comunicazione, cooperazione e sensibilizzazione
- *Periodo di raccolta dei dati*: due volte all'anno

8. **Singoli visitatori del portale EURES**

- *Misurazione*: questo indicatore misura il numero di singoli visitatori del portale EURES e fornisce un'indicazione sull'adeguatezza degli strumenti del servizio online disponibile sul portale EURES.
- *Principale fonte di dati indicativa*: ufficio europeo di coordinamento
- *Dimensione dei risultati*: comunicazione, cooperazione e sensibilizzazione
- *Periodo di raccolta dei dati*: due volte all'anno

9. **Profili di persone in cerca di occupazione registrate sul portale EURES**

- *Misurazione*:
 - a) numero dei profili di persone in cerca di occupazione registrati in modalità self-service sul portale EURES,
 - b) numero dei profili di persone in cerca di occupazione trasferiti mediante il singolo canale coordinato sul portale EURES.

Questi indicatori misurano il numero di lavoratori che hanno deciso attivamente di crearsi un profilo sul portale EURES e di utilizzare direttamente la funzione self-service del portale, o hanno acconsentito a divulgare sul portale EURES i dati del proprio profilo disponibili sui portali nazionali o altri sistemi IT ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/589. Il numero di profili attivi così ottenuti fornisce un'indicazione dell'adeguatezza del portale EURES quale strumento di incrocio tra domande e offerte/collocamento nonché della domanda di servizi di sostegno EURES da parte dei singoli lavoratori.

- *Principale fonte di dati indicativa*: ufficio europeo di coordinamento
- *Dimensione dei risultati*: comunicazione, cooperazione e sensibilizzazione
- *Periodo di raccolta dei dati*: due volte all'anno

10. **Datori di lavoro registrati sul portale EURES**

- *Misurazione*: questo indicatore misura il numero di datori di lavoro che utilizzano la funzione self-service del portale EURES. Fornisce un'indicazione della domanda di lavoro che può essere potenzialmente soddisfatta tramite la mobilità del lavoro all'interno dell'UE nonché della soddisfazione dei clienti per le funzionalità e le informazioni del portale EURES.
- *Principale fonte di dati indicativa*: ufficio europeo di coordinamento
- *Dimensione dei risultati*: comunicazione, cooperazione e sensibilizzazione
- *Periodo di raccolta dei dati*: due volte all'anno

11. Soddisfazione dei clienti per le funzionalità e le informazioni del portale EURES

- *Misurazione*: questo indicatore misura la soddisfazione dei clienti (lavoratori e datori di lavoro) espressa in momenti diversi durante l'utilizzo del portale EURES.
 - *Principale fonte di dati indicativa*: ufficio europeo di coordinamento
 - *Dimensione dei risultati*: comunicazione, cooperazione e sensibilizzazione/soddisfazione dei clienti
 - *Periodo di raccolta dei dati*: una volta all'anno
-